



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO

per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni

Corso Mazzini n. 14 - Tel. 074349877 e 0743222391 fax 0743223144

N. SIUS 2016/6317

ORD. N. 2017/172

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 9.05.2017, sentiti P.M. e difesa, la seguente

ORDINANZA

Letto il reclamo n. SIUS 2016/6317 presentato da [REDACTED], nato a [REDACTED], detenuto presso la Casa Circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen., con il quale l'interessato si duole dei divieti, impostigli dall'amministrazione penitenziaria in ragione del suo inserimento nella sezione a regime differenziato, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonché di cucinare quelli di cui gli è consentito l'acquisto (poiché consumabili anche crudi) con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare;

OSSERVA

Il [REDACTED] si lamenta, nel suo reclamo poi più volte precisato mediante memorie ed in udienza, dei divieti sopra descritti impostigli dall'istituto penitenziario con ordini di servizio che, ad avviso del reclamante, discendono direttamente dalla norma contenuta nell'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen..

Il reclamo dell'interessato trova spazio nell'ambito segnato dagli artt. 35 bis e 69 comma 6 lett. b) ord. pen., per come formulati con DL 146/2013 poi convertito in L. 10/2014, ed infatti i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che, inosservanti di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di esecuzione, incidano in modo grave ed attuale su diritti della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo decide con ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ed eventualmente ricorribile per cassazione, avente carattere immediatamente vincolante per l'amministrazione, anche in pendenza di impugnazione alle predette a.g., in ragione delle finalità di tutela urgente che l'art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen. persegue e per come disposto in via generale dall'art. 666 comma 7 cod. proc. pen..

Nel caso di specie l'interessato allega un pregiudizio grave e perdurante all'esercizio dei propri diritti a subire una pena non disumana ai sensi dell'art. 27 Cost., in condizioni di parità di trattamento con le altre persone detenute presso il medesimo istituto penitenziario, seppur in sezioni diverse da quella a regime differenziato in cui si trova, ai sensi dell'art. 3 Cost., nonché alla salute, dovendo accontentarsi del vitto somministratogli dall'amministrazione e non potendo invece acquistare cibi da cuocere o comunque cucinare quelli di cui gli è autorizzato l'acquisto. Ciò gli impedisce di seguire la dieta alimentare di cui avrebbe bisogno per le proprie patologie, poi specificate nel corso dell'udienza mediante il deposito di documentazione pertinente, e consistenti in gastrite cronica, malattia da reflusso gastroesofageo e tendenza alla ipercolesterolemia, ma anche per mangiare cibi più sani ed ovviare così ai deficit igienici che ha riscontrato nella distribuzione del vitto, che avviene con modalità gravemente carenti, a suo modo di vedere, a causa del lungo percorso, senza le opportune cautele, che le pietanze preparate compiono dalle cucine alle stanze detentive.

I diritti allegati, tutti per altro addirittura di rango costituzionale, sono ampiamente riconosciuti nell'ordinamento penitenziario, ed è perciò doveroso per il magistrato di sorveglianza utilizzare le movenze procedurali previste nel citato art. 35 bis ord. pen.. Ai fini istruttori è stata richiesta alla Casa Circondariale di Terni una relazione circa le ragioni poste a base dei divieti sopra descritti.

La Direzione dell'istituto penitenziario, con la nota fatta pervenire per l'odierna udienza, ha evidenziato che il divieto di cucinare cibi deriva dal punto M della circolare ministeriale emessa il 4.08.2009 GDAP 0286202/2009, che a sua volta discende dall'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen nella parte in cui vieta la cottura di cibi, e che perciò i conseguenti ordini di servizio interni dispongono quanto puntualmente riferito anche dall'interessato.

Ai detenuti in regime differenziato è consentito l'uso di fornelli personali per il solo riscaldamento di liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande. Con successive note ministeriali, si prosegue, è stato chiarito come possano essere acquistati a mod. 72 anche i generi alimentari precotti (si fa riferimento ad alcune tipologie di cibi surgelati o legumi cotti in confezioni di tetrapak partitamente indicati).

Si ricorda, inoltre, che i detenuti che contravvengano al divieto di cottura dei cibi di cui è comunque consentito l'acquisto vengono sanzionati disciplinarmente, circostanza accaduta anche in tempi recenti in un caso in cui due detenuti erano sorpresi nell'atto di cuocere delle castagne.

Quanto ai detenuti ristretti presso le sezioni "comuni" e "alta sicurezza", la Casa Circondariale di Terni precisa che gli stessi possono acquistare al sopravvitto una ampia serie di generi vittuari da cucinare ed è autorizzata la cottura di tutti i cibi consumabili anche crudi. Vengono tuttavia applicati limiti settimanali e mensili sulle spese, previsti in

3

via generale, e si tiene conto che gli acquisti non eccedano in quantità il fabbisogno individuale, secondo il disposto dell'art. 14 comma 8 Dpr 230/2000.

Da un confronto tra l'elenco di generi alimentari di cui è consentito l'acquisto al "sopravvitto" presso una sezione "media sicurezza" o "alta sicurezza" della Casa Circondariale di Terni e il medesimo elenco redatto per la sezione a regime speciale, ove è ristretto il reclamante, si evince come il secondo non contempli, a titolo esemplificativo, tutte le tipologie di carne (pollo, agnello, maiale...), le verdure e i legumi che richiedono cottura, nonché tutte le paste, il riso e i relativi condimenti.

Dato atto dell'istruttoria documentale che è stato necessario effettuare, occorre aggiungere che all'odierna udienza sono state ascoltate le posizioni delle parti presenti anche in ordine alla questione di legittimità costituzionale che si ritiene necessario proporre.

In particolare il Pubblico Ministero ha chiesto che la stessa non sia considerata rilevante, poiché il reclamante non avrebbe provato documentalmente quali siano le necessità dietetiche connesse alle patologie da cui afferma di essere affetto.

La difesa ha insistito invece nel richiedere il promovimento da parte dell'a.g. scrivente, richiamandosi alle argomentazioni già formulate, pur tecnicamente, dal ████████ nella sua istanza, ed insistendo in particolare sul conflitto ritenuto tra l'art. 41 bis ord. pen. comma 2 quater lett. f) nella parte in cui impone all'amministrazione di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire ai detenuti in regime differenziato di cuocere cibi e gli artt. 3, 27 e 32 Cost..

Occorre premettere alcune considerazioni per motivare innanzitutto in punto di rilevanza la rimessione alla Corte Costituzionale.

Non ignora lo scrivente magistrato di sorveglianza che, infatti, due questioni, analoghe a quella che oggi gli appare necessario sottoporre al vaglio del Giudice delle leggi, sono state ritenute inammissibili con l'ordinanza Corte Cost. n. 56 del 23.02.2011 rispettivamente per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e per carenza di pregiudizialità.

Nel caso di specie, il ████████ è detenuto da tempo in regime differenziato ex art. 41 bis comma 2 ord. pen., prorogato da ultimo con D.M. in data 18.02.2016 per anni 2.

Il reclamante chiede al Magistrato di sorveglianza di intervenire ad eliminare i divieti impostigli dall'amministrazione penitenziaria in materia di cottura dei cibi. In particolare, per come già riferito, l'istituto penitenziario gli impedisce di acquistare mediante la ditta che cura la fornitura dei generi alimentari i prodotti che possano essere consumati soltanto previa cottura, mentre consente l'acquisto di generi che non la richiedano necessariamente ma impone, mediante un ordine di servizio, il divieto di cucinarli con il fornello di cui ogni detenuto può far uso presso la camera detentiva soltanto per il

5

riscaldamento dei liquidi ed il rapido approntamento di cibi già cotti, sotto la minaccia di una sanzione disciplinare nel caso che il detenuto contravvenga.

Tali divieti si fondano sul punto M "sopravvitto e uso dei fornelli personali" della circolare ministeriale emessa il 4.08.2009 a seguito della modifica normativa che ha ampiamente novellato il testo dell'art. 41 bis ord. pen., inserendo, per quanto ci riguarda, nel comma 2 quater lett. f) il riferimento espresso all'obbligo per l'amministrazione di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie tra l'altro a garantire l'assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi.

Il magistrato di sorveglianza è dunque chiamato a valutare la legittimità della limitazione all'esercizio dei diritti sopra riassunti, che deriva al detenuto da divieti promananti dalla descritta circolare ministeriale, con la quale il Dipartimento ha inteso dare esecuzione alla norma da ultimo citata, e che poi sono stati trasposti negli ordini di servizio dell'istituto penitenziario.

Il magistrato di sorveglianza (che conserva la sua competenza in materia anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale di cui alla sent. 190/2010) non può che verificare immediatamente la rispondenza dei contenuti della circolare a quanto espressamente disposto sul punto dall'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen., come novellato con L. 94/2009.

Per poter dunque vagliare gli effetti eventualmente pregiudizievoli per il reclamante del provvedimento amministrativo che oggi è posto a fondamento dei divieti di cui lo stesso si duole risulta pregiudiziale, ad avviso del magistrato scrivente, verificare la costituzionalità della norma citata, vero fondamento dei divieti imposti al detenuto, poiché gli stessi concretizzano quelle misure di sicurezza volte ad impedire la cottura dei cibi richieste direttamente dalla norma.

Da tali elementi deriva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che con l'odierna ordinanza lo scrivente magistrato di sorveglianza ritiene non manifestamente infondata, dell'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) nella parte in cui impone all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di cuocere cibi.

Dalla norma contenuta nel comma 2 quater lett. f) ord. pen. in materia di cottura di cibi promanano infatti l'origine e la motivazione della circolare ministeriale impositiva dei divieti (e dei derivati ordini di servizio emessi dalla Casa Circondariale), sulla quale si appunta l'esame del magistrato di sorveglianza al fine di valutare se sussista un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio di diritti della persona detenuta oggi reclamante, con conseguente disapplicazione dei provvedimenti amministrativi in suo favore in caso di risposta affermativa, ed è dunque dirimente che la Corte Costituzionale si pronunci sulla fondatezza dell'odierna questione di legittimità costituzionale.

3

Sembra sussistere innanzitutto un contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen. e l'art. 3 Cost., poiché la disposizione normativa determina una disparità di trattamento tra detenuti che non appare giustificata dalle esigenze poste a base dell'imposizione del regime differenziato.

Il principio costituzionale ora citato trova una sua declinazione ampia ed efficace nelle norme fondamentali dell'ordinamento penitenziario, laddove le stesse prevedono all'art. 1 che il trattamento, conforme ad umanità e tale da rispettare la dignità della persona, sia improntato ad assoluta imparzialità e le restrizioni imposte rispondano ad esigenze di ordine e disciplina. Anche nell'art. 3 ord. pen. si precisa che negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita e, significativamente per la fattispecie oggi in esame, ci si riferisce alla necessità che per regolamento siano stabiliti limiti all'ammontare del peculio disponibile e ai beni provenienti dall'esterno al fine evidente di evitare che alcuni detenuti possano proporre (o riprodurre) all'interno degli istituti penitenziari dinamiche di predominio legate alle condizioni socio-economiche all'esterno.

L'alimentazione costituisce una componente particolarmente importante nel quotidiano, per il benessere psico-fisico dell'individuo.

Di ciò si fa carico l'ordinamento penitenziario e, segnatamente, l'art. 9 ord. pen. prevede che la stessa durante la detenzione debba essere sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima. Nell'ultimo comma del predetto articolo, poi, si afferma che ai detenuti è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento, e si disciplinano le modalità dell'acquisto, ponendo il legislatore particolare cura nel richiedere che non siano praticati prezzi o somministrate qualità dei cibi difformi da quelli comuni nel luogo in cui è sito l'istituto.

Viene poi dato peculiare rilievo all'intangibilità del vitto e ciò risulta evidente laddove nell'art. 14 quater ord. pen. si esplicita che neppure durante il limitato periodo in cui per le gravi esigenze di cui all'art. 14 bis sia imposto ad un detenuto il regime di sorveglianza particolare le restrizioni, che comunque debbono essere strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, possono riguardare il vitto o l'acquisto e ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno.

Nel regolamento esecutivo, ancora, la materia del vitto è affrontata con dovizia di particolari nell'art. 13 che prevede, tra l'altro, che siano apprestati locali per la sua consumazione, che siano idonei per un numero non elevato di detenuti, in cui a turnazione gli stessi possano mangiare il vitto fornito dall'amministrazione. Viene così normativamente descritto un luogo idoneo al consumo igienico dei cibi, che risulta in realtà, per nozione esperienziale, difficilmente garantito negli istituti penitenziari e che certamente non è in uso presso la sezione 41 bis della Casa Circondariale di Terni. Qui

3

infatti i generi alimentari vengono cotti nelle cucine, trasportati con carrelli dai detenuti a regime ordinario che vi lavorano sino all'ingresso della sezione a regime speciale e di lì presi in carico, con l'intermediazione del personale di polizia penitenziaria, da un detenuto in regime di 41 bis preposto in turnazione alla consegna del vitto presso le camere detentive occupate anche dall'odierno reclamante.

Nell'art. 13 si prevede inoltre che il regolamento interno consenta ai detenuti la cottura di cibi, oltre che il riscaldamento dei liquidi e degli alimenti già cotti, stabilendo i generi ammessi e le modalità da osservare.

L'art. 14, ancora, prevede che in relazione alla differenziazione del regime detentivo in conseguenza dell'applicazione degli artt. 14 bis, 41 bis e 64 ord. pen., siano ammesse limitazioni alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, ma soltanto se sostenute da motivate esigenze di sicurezza. Ai commi 8 e 9, poi, si prevede che i quantitativi di generi alimentari non eccedano, comunque, il fabbisogno di una persona e non ne sia consentito l'accumulo.

Se tale è la normativa applicabile alla generalità dei detenuti, l'odierno reclamante è invece sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis comma 2 ord. pen., adottato dal Ministro della giustizia, com'è noto, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 bis o comunque per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

Tale regime determina la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge di ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Occorre però, per espressa indicazione normativa, che la sospensione comporti unicamente le limitazioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione criminale di riferimento.

Dopo la novella del 2009, il comma 2 quater del medesimo articolo si compone di una elencazione di limitazioni ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla norma ed in particolare, per quanto riguarda l'odierna questione, prescrive alla lettera f), tra l'altro, che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi.

Il divieto di cuocere cibi è dunque per il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis assoluto, con una conseguente disparità di trattamento con il resto della popolazione ristretta che, in tanto potrebbe ritenersi ragionevole ai sensi del citato art. 3

3

Cost., in quanto giustificata da ragioni di sicurezza pretermesse ove fosse consentito al detenuto in 41 bis di cucinare.

Da ricostruzioni offerte in dottrina, e in alcuni accenni negli atti preparatori che hanno condotto all'adozione della ampia novella del 2009, si evince come il divieto di cuocere cibi sia stato introdotto nella norma, dopo che in passato era già contenuto in circolari ministeriali nel tempo succedutesi, per evitare il pericolo che il detenuto di spessore criminale tale da essere sottoposto al regime differenziato possa acquistare presso il carcere quantità e qualità di cibi tali da mostrare o imporre il suo carisma criminale.

Una simile ricostruzione, tuttavia, appare inidonea a giustificare effettivamente il divieto imposto, sia perché la cottura dei predetti cibi sembra del tutto ininfluenza a variarne il significato "simbolico" e dunque o un cibo, crudo o cotto, è rappresentativo per quantità o qualità di uno speciale lusso, e dunque di potere, oppure non lo è; sia perché l'ordinamento penitenziario prevede altri strumenti volti ad evitare efficacemente situazioni come quelle descritte, ben a prescindere dalla imposizione del regime differenziato.

E' infatti previsto, come ricordato nella nota pervenuta dall'istituto penitenziario, che siano esclusi dagli acquisti, proprio a tutela della necessaria parità delle condizioni di vita assicurata nel citato art. 3 ord. pen., i generi alimentari, per altro tanto da cuocersi quanto da consumarsi crudi, che siano generalmente considerati come particolarmente pregiati, esosi o esotici, anche tramite l'imposizione di limiti alle spese effettuabili mediante il peculio disponibile, e che le quantità autorizzate siano comunque sempre proporzionate e non eccedano il fabbisogno del singolo detenuto.

Dalle considerazioni sin qui svolte si trae dunque il convincimento che il divieto di cuocere cibi determini una disparità di trattamento ingiustificata tra detenuti in regime differenziato e detenuti nelle sezioni ordinarie dell'istituto penitenziario.

A tal proposito, la Corte Costituzionale ha già in passato affrontato più volte il tema del possibile contenuto delle limitazioni derivanti dall'imposizione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen..

Con la sentenza 351/1996, resa in una fase in cui il sindacato giurisdizionale rimesso al Tribunale di sorveglianza non era ancora limitato ai soli presupposti dell'imposizione del regime ma si estendeva alla valutazione in concreto del contenuto delle singole limitazioni alle regole di trattamento e della loro congruità alle finalità perseguite dal regime differenziato, la Consulta ha affermato che con il regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. "non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento. Mancando tale congruità, infatti, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma

B

acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale. Né tale funzione potrebbe essere alterata o forzata attribuendo alle misure disposte uno scopo "dimostrativo", volto cioè a privare una categoria di detenuti di quelle che vengono considerate manifestazioni di "potere reale" e occasioni per aggregare intorno ad essi "consenso" traducibile in termini di potenzialità offensive criminali. Se è vero infatti che va combattuto in ogni modo il manifestarsi all'interno del carcere di forme di "potere" dei detenuti più forti o più facoltosi, suscettibili anche di rafforzare organizzazioni criminali, è anche vero che ciò deve perseguirsi attraverso la definizione e l'applicazione rigorosa e imparziale delle regole del trattamento penitenziario (...) Non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l'impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti".

Per quanto concerne l'uso del cibo come dimostrazione di potere, dunque, appaiono del tutto congrue a contrastarlo efficacemente le limitazioni, concernenti quantità e qualità dei cibi (da consumarsi crudi o da cucinarsi è ininfluyente) rivolte alla generalità della popolazione detenuta e già descritte.

Anche dopo la novella del 2009, che ha introdotto un'elencazione compiuta delle limitazioni alle regole di trattamento, la Corte Costituzionale ha ribadito come le compressioni nell'esercizio di diritti, che derivano dalla sospensione delle regole di trattamento imposte con il regime differenziato, siano costituzionalmente legittime soltanto ove dalle stesse derivi un beneficio significativo alla tutela di un interesse contrapposto avente pari rango: nel caso dei detenuti in 41 bis l'evitamento di contatti degli stessi con i gruppi criminali di riferimento e dunque il contrasto alla criminalità organizzata.

La Corte Costituzionale ha aggiunto poi come ciò debba avvenire avendo sempre presente l'assoluta necessità che la compressione che si determina all'esercizio di un diritto sia congrua e proporzionata al fine perseguito.

Con la sentenza n. 143/2013, con la quale il Giudice delle leggi ha accolto una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 41 bis ord. pen. nella parte in cui limitava l'esercizio pieno del diritto di difesa, la Consulta ha espressamente affermato che "non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango."

Le considerazioni sin qui svolte sembrano da richiamarsi a più forte ragione nel caso della norma della cui costituzionalità questo magistrato di sorveglianza dubita, poiché il divieto di cuocere cibi non appare, per quanto si è già detto, in alcun modo giustificato da ragioni di sicurezza che lo impongano, venendo al più in rilievo la necessità, ribadita

dalla Corte, di fare soltanto rigorosa ed imparziale applicazione delle ordinarie regole del trattamento intramurario per evitare che un detenuto possa far mostra di un suo eventuale prestigio criminale mediante gli acquisti di cibi.

Non è dato intravedere alcun rapporto di congruità tra il suddetto divieto di cuocerli e la finalità espressamente perseguita dall'art. 41 bis ord. pen. che è quella di impedire il mantenimento o la ripresa di contatti del detenuto con il gruppo criminale all'esterno o contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate, derivandone perciò una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra il detenuto sottoposto al regime speciale ed il detenuto in regime ordinario, cui viene consentito di cucinare, seppur nei limiti previsti dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione.

Da ciò deriva, dunque, la non manifesta infondatezza, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen., nella parte in cui dispone che nei confronti dei detenuti in regime differenziato siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di cuocere cibi, rispetto all'art. 3 Cost..

Sembra poi sussistere un contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen. nella parte relativa al divieto di cuocere cibi e l'art. 27 Cost..

Sotto tale profilo occorre richiamare le considerazioni sin qui svolte argomentando il contrasto relativo all'art. 3 Cost., prendendo inoltre in considerazione, ancora una volta, l'insegnamento della Corte Costituzionale in materia di contenuto delle limitazioni imposte al trattamento penitenziario.

Nella sentenza n. 135/2013, in particolare, il Giudice delle leggi ha espressamente affermato che "l'estensione e la portata dei diritti dei detenuti può subire restrizioni di vario genere unicamente in vista delle esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere. In assenza di tali esigenze, la limitazione acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27 comma terzo Cost..".

Nel caso di specie il ████████ è da tempo ristretto in regime differenziato e ciò comporta una copiosa serie di limitazioni al trattamento ordinariamente apprestato nei confronti delle altre persone detenute, con una compressione assai significativa dei contatti con l'esterno (in particolare mediante la previsione di un solo colloquio mensile della durata di un'ora con i propri familiari, sottoposto ad audio e videosorveglianza ed in locali con vetri divisorii a tutta altezza o, in difetto del colloquio visivo, di una sola telefonata mensile di dieci minuti) ed anche degli spazi di socialità all'interno del carcere, con la riduzione a due delle ore che il detenuto può trascorrere all'aria aperta e/o nelle salette di

3

socialità, comunque con un massimo di altre tre persone, che fanno parte di un "gruppo di socialità" predeterminato dall'amministrazione penitenziaria.

Le limitazioni predette, per come già in precedenza ricordato, si giustificano a causa della stringente necessità di evitare che il detenuto sottoposto al regime differenziato continui dal carcere a mantenere contatti con il gruppo criminale di appartenenza ed anche ad impartire direttive ed ordini, come possibile e come in concreto accaduto in passato.

La limitazione relativa alla cottura del cibo, tuttavia, per le considerazioni già sopra svolte, non sembra apportare alcun concreto contributo alla fondamentale necessità di inibire pericolosi contatti criminali del detenuto con l'esterno né di limitarne l'esibizione di potere e carisma all'interno, a fronte dei vincoli di spesa comunque imposti a tutti i ristretti.

In un tale quadro, dunque, la limitazione finisce per rivestire un carattere meramente vessatorio che, specialmente in un contesto di già forti, seppur legittime, compressioni dei diritti, la pone in contrasto con i contenuti dell'art. 27 Cost, sotto il profilo della sua contrarietà al senso di umanità.

Nel quotidiano penitenziario, per altro, tale contrasto con il senso di umanità tende a perpetuarsi quotidianamente attraverso uno stillicidio di minuziose, e di fatto umilianti poiché ingiustificate, distinzioni tra il riscaldamento di liquidi e cibi considerati precotti, come tale ad esempio consentito, e la cottura integrale di cibi crudi, invece come tale vietata.

Ed ancora, la contrarietà della norma che impone di impedire la cottura di cibi al detenuto in regime differenziato all'art. 27 Cost. appare evidente anche perché tale divieto finisce per costituire un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, particolarmente in un contesto in cui gli spazi di socialità sono assai ridotti e i detenuti sono tenuti distanti dai più stretti congiunti e dai luoghi di origine, tanto che potersi esercitare nella cottura di cibi con i modi e gli ingredienti cui si era abituati in libertà finisce per costituire un prezioso residuo momento di vicinanza almeno emotiva, su realtà semplici e socialmente condivise, con il proprio nucleo familiare, nonché una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto con le abitudini del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni che scorre altrimenti in solitudine autoreferenziale, e dunque desocializzante, nella propria stanza detentiva per ventidue ore al giorno ogni giorno.

D'altra parte, anche la lettura di fonti sovranazionali conduce alla medesima ricostruzione.

La Raccomandazione adottata dal Consiglio l'11.01.2006 sulle Regole penitenziarie europee del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'Unione, individua regole penitenziarie europee minime, tra le quali al punto 31.5 si legge che "i detenuti devono essere autorizzati, fatte salve le restrizioni e le regole di igiene, ordine e sicurezza, ad acquistare o ad acquisire in altro modo beni, compresi cibo e bevande, per il

3

loro uso personale, a prezzi che non siano esageratamente esosi rispetto a quelli praticati all'esterno" mentre tra i principi fondamentali si dice al punto 3 che "le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte" ed al punto 5 che "La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera".

Se dunque, per le ragioni sino ad ora succinte, il divieto di cottura dei cibi, che riguarda solo i detenuti in regime differenziato, non sembra posto a presidio di particolari esigenze di ordine e sicurezza, attua una restrizione che va ben al di là dello stretto necessario (poiché basta aver riguardo a far rispettare limiti di spesa per quantità e qualità dei cibi per evitare che il possesso di generi alimentari diventi dimostrazione di potere), che è incongrua rispetto agli obiettivi perseguiti dal regime differenziato e che allontana dalla vita in carcere un aspetto così quotidiano e centrale della vita libera, quale l'approntamento dei propri pasti con un margine di autonomia e di responsabilità.

Di qui, dunque, la non manifesta infondatezza, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 quater lett. f), rispetto all'art. 27 Cost., poiché il divieto di cuocere cibi, non congruo e proporzionato agli obiettivi perseguiti dal regime differenziato che, soli, giustificerebbero la limitazione imposta, finisce per costituire un trattamento contrario al senso di umanità ed alla finalità rieducativa della pena.

Sembra poi sussistere un contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) ord. pen. nella parte più volte già citata e l'art. 32 Cost..

Il vitto fornito dall'amministrazione penitenziaria, per come già in precedenza ricordato, deve essere composto in modo da consentire una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione ed al clima.

Nel caso di specie, al ██████ sono state riscontrate precise patologie gastriche (gastrite cronica, tendenziale ipercolesterolemia...) che, al di là delle terapie farmacologiche pure prescrittegli secondo la documentazione in atti, sono tenute sotto controllo soprattutto da una oculata gestione della dieta e mediante l'approntamento quotidiano di cibi particolari e cotti con modalità, anche semplici, ma mirate, di cui non si evince dagli atti che la Casa Circondariale si faccia carico.

Nonostante gli sforzi che in tal senso è possibile immaginare da parte dell'istituto penitenziario, infatti, soltanto la libertà di prepararsi autonomamente anche i cibi che richiedono cottura consente al detenuto interessato di prescegliere e variare la dieta alimentare che ritenga più congrua per le proprie condizioni di salute psico-fisica.

Ciò inoltre rende possibile al detenuto di mangiare cibo che ritiene eucinato in modo sano ovviando, come pure sottolinea l'odierno reclamante, al paventato mancato rispetto di standard igienici che altrimenti non ha strumenti per controllare in alcun modo, con

3

ulteriore rischio di innesco di meccanismi anche ossessivi legati ai cibi somministrati e al loro approntamento nelle lontane, inattingibili, cucine di reparto (come già detto, le stesse sono affidate a detenuti non sottoposti a regime differenziato e con i quali i ristretti in regime di 41 bis, fruitori del cibo, non possono avere contatti; i detenuti in regime differenziato, inoltre, a differenza degli altri detenuti, non possono far parte, secondo quanto previsto dal comma 2 quater lett. d) art. 41 bis, delle rappresentanze dei detenuti che controllano, ex art. 9 ord. pen., l'applicazione delle tabelle vittuarie e la preparazione dei cibi).

Più in generale, ad esempio, e dunque anche al di là delle problematiche di salute del detenuto oggi reclamante, il vitto vegetariano o vegano, per altro prescelto da parti sempre più consistenti della popolazione, per ragioni anche etico – religiose, o soltanto per convinzioni legate alle conseguenze sulla salute derivanti nel tempo dal consumo di alcuni cibi piuttosto che di altri, risulta praticabile solo mediante l'acquisto di quantitativi di vegetali, che richiedono cottura e rapido consumo per massimizzarne l'assimilazione dei contenuti nutritivi, che altrimenti non potrebbero essere assicurati e variati congruamente dall'amministrazione penitenziaria.

Il vitto fornito dall'amministrazione, in definitiva, risulta inevitabilmente carente, salvo i casi di malattia conclamata e di particolare gravità, rispetto ai quali la normativa richiede un adeguamento specifico della dieta, in varietà e individualizzazione rispetto alle esigenze dietetiche dei singoli ristretti, che invece nel medio e lungo periodo possono avere riflessi importanti sulla prevenzione e cura di molte patologie gastrointestinali.

Il divieto di cottura dei cibi, per come già argomentato non fondato su ragioni di sicurezza, finisce dunque per incidere sul diritto alla salute psico – fisica della persona detenuta, sottoposta per altro anche per lunghi anni alla dieta altrimenti interamente impostagli dall'istituto penitenziario, e determina il paventato contrasto tra l'art. 41 bis comma 2 quater lett. f) nella parte in cui vieta la cottura dei cibi e l'art. 32 Cost.

Per le sopra enunciate ragioni, ad avviso del magistrato di sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art. 41 bis ord. pen. e gli artt. 3, 27 e 32 Cost. e pertanto, presuppostane la rilevanza per l'odierno procedimento, deve sollevarsi questione di legittimità costituzionale che si ritiene non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis comma 2 quater, lett. f) ord. pen., nella parte in cui impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi, per violazione degli artt. 3, 27 e 32 Cost.

3

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.


Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Spoletto, 9.05.2017

Il Direttore Amministrativo
Pasquale Fusco



Il Magistrato di sorveglianza
Fabio Gianfilippi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SPOLETO, 10.5.2017

Il Direttore Amministrativo
Pasquale Fusco

